



Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Savona - Noli

ATTO NORMATIVO

Premessa

L'Azione Cattolica della diocesi di Savona - Noli si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana che si ritrova intorno al Vescovo per annunciare e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo. L'Azione Cattolica si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della Chiesa locale, dono di fede, speranza e carità che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti.

Dalla fine del XIX secolo l'Azione Cattolica si è inserita nella vita ecclesiale della diocesi per offrire un servizio alla formazione e alla missione dei laici contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

Fedele alle sue radici e aperta al rinnovamento, l'Associazione continua, con stile sobrio e discreto, il proprio impegno di far incontrare Cristo agli uomini del nostro tempo.

CAPITOLO 1: L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI SAVONA - NOLI

Art. 1 L'Atto Normativo diocesano

1. L'Atto Normativo diocesano disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana, in armonia con le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale di attuazione.
2. L'Azione Cattolica diocesana ha sede in Piazza Marconi, 2 – 17100 Savona; il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente diocesano.

Art. 2 Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica della diocesi di Savona - Noli

1. L'Azione Cattolica diocesana offre alla Chiesa particolare il proprio specifico contributo per la crescita della comunità ecclesiale richiamandosi agli ideali e agli impegni concreti dell'Azione Cattolica Italiana. Fissa quali scelte peculiari la formazione dei laici, l'unitarietà, come ricchezza da costruire e valorizzare, la missione nelle realtà temporali e la preghiera, come anima di ogni scelta, di ogni impegno, di ogni iniziativa.
2. L'Azione Cattolica diocesana per essere segno vivo e fermento nella Chiesa locale, vuole porsi sempre più come Associazione in cui ragazzi, giovani e adulti, con le loro peculiarità e differenze, vivono e testimoniano insieme la fede in Cristo, come una famiglia che cresce unita, pur nella varietà delle esperienze dei suoi componenti.

CAPITOLO 2: ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI SAVONA - NOLI

Art. 3 L'Adesione

1. L'adesione costituisce la scelta fondamentale da parte di quei laici che vogliono maturare la propria scelta vocazionale, la propria vocazione alla santità, svolgendo il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana.
2. All'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Savona - Noli possono aderire tutti quei laici ragazzi, giovani e adulti che, accettandone la natura e i fini, intendano seguire un costante cammino di crescita personale e di formazione contribuendo idealmente e materialmente alla vita associativa.

-
3. Le particolari forme di richiesta, accoglimento, ritiro e tempistica dell'adesione, nonché decisioni in ordine all'organizzazione economica sono di competenza del Consiglio diocesano, il quale delibera in armonia con le disposizioni regolamentari e con le modalità generali di adesione sancite dal Consiglio nazionale.
 4. L'adesione ha validità annuale: viene rinnovata ogni anno come segno di una progressiva crescita e maturazione. Ciascun socio contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'Associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale e Diocesano.
 5. Si aderisce all'AC tramite i responsabili parrocchiali o interparrocchiali che raccolgono i dati necessari all'adesione e li trasmettono all'incaricato diocesano che provvederà a comunicarli al più presto al Centro nazionale.
 6. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto del ritiro.
Sarà cura del Presidente parrocchiale o di altra persona da lui incaricata contattare personalmente il socio per verificare se ciò è dovuto ad una dimenticanza oppure alla volontà di non far più parte dell'Associazione. L'adesione deve essere espressa, non vige in alcun caso la regola del silenzio assenso.

Art. 4 La festa dell'adesione

1. La festa dell'adesione si celebra l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione. Il Centro diocesano chiede ad ogni Associazione parrocchiale di celebrarla e di valorizzare questo momento riproponendo ai propri aderenti, e offrendo alla comunità ecclesiale e alla società civile, le finalità e il servizio dell'Azione Cattolica Italiana.
2. Per la festa dell'8 dicembre il Centro diocesano, in armonia con quanto proposto dal Centro nazionale, si mette a disposizione delle associazioni territoriali al fine di individuare e fornire percorsi e strumenti adeguati che uniscano visibilmente tutta l'Associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio esercita legittimamente i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, salvo che non si trovi in una delle condizioni specificamente indicate dalle suddette fonti normative che ne impediscano l'esercizio.
2. Ciascun socio con l'adesione assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
3. L'adesione all'AC comporta la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e di elezione dei responsabili, nonché la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

Art. 6 Forme di partecipazione

1. In ordine alle scelte di particolare rilievo per la vita associativa il Consiglio diocesano decide le forme di partecipazione che a suo giudizio coinvolgano maggiormente ed efficacemente tutte le espressioni della realtà associativa.
2. La Presidenza diocesana indirizza, promuove e sostiene il ruolo fondamentale dell'Assemblea e del Consiglio per verificare e guidare il cammino associativo.

Art. 7 Regole per l'esercizio del voto

1. Il diritto di voto è personale ed il suo esercizio non può essere delegato.
2. Il diritto di voto, esercitabile a condizione di aver compiuto il 14° anno di età, si esprime di regola a scrutinio palese, salvo le votazioni per l'elezione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personale, per i quali il voto avviene per scrutinio segreto.

Art. 8 Elettorato passivo

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che nel giorno della definizione delle candidature per le elezioni sono soci dell'Azione Cattolica Italiana e hanno compiuto il 18° anno di età. I responsabili giovani, a tutti i livelli, che al momento dell'elezione abbiano superato il 30° anno di età non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi del Settore Giovani.

Art. 9 Incarichi direttivi

1. Gli incarichi direttivi sono: Presidente (parrocchiale, diocesano), componente della Presidenza diocesana, Segretari diocesani di Movimenti; essi sono conferiti con mandato triennale; qualora nel corso del triennio l'incarico divenga vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 10 Modalità di attribuzione degli incarichi direttivi

1. Il conferimento degli incarichi direttivi avviene secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo diocesano.
2. La proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dal Consiglio parrocchiale, che designa con l'elezione una sola persona; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.
3. La proposta per la nomina del Presidente diocesano compete al Consiglio diocesano, il quale designa, tramite elezione contestuale, una terna di soci; la nomina è effettuata dal Vescovo diocesano.
4. Coloro che sono eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 11 Motivi di cessazione dagli incarichi direttivi

1. In relazione ai motivi di cessazione dall'incarico direttivo, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si richiamano gli art. 11 e 12 del Regolamento nazionale.

Art. 12 Gli Assistenti diocesani

1. Gli Assistenti diocesani, salvo diversa disposizione dell'Autorità Ecclesiastica competente, sono nominati dal Vescovo diocesano per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
2. Gli Assistenti partecipano alle sedute degli organi associativi (Assemblee, Consigli, Presidenze) al fine di fornire il proprio apporto ed il proprio sostegno al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, le quali sono rimesse per statuto al voto dei componenti laici dei suddetti organi; inoltre gli Assistenti del Settore Adulti, del

Settore Giovani e dell'ACR, partecipano alle riunioni di équipe al fine di offrire il proprio contributo e la propria guida spirituale.

CAPITOLO 3: ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI SAVONA - NOLI

Art. 13 Le Associazioni parrocchiali

1. Le Associazioni parrocchiali rappresentano il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa, in cui le persone incontrano concretamente l'AC e ne fanno esperienza.
2. Sono Associazioni parrocchiali quelle la cui struttura organizzativa è garantita dalla partecipazione di tutti gli aderenti attraverso l'organo assembleare; da un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica della vita associativa; da un Presidente che indirizza e promuove l'attività dell'Associazione, in piena e solidale collaborazione con il parroco e la comunità tutta.
3. Le condizioni e le modalità per la costituzione e l'esistenza delle Associazioni parrocchiali sono soggette a verifica da parte del Consiglio diocesano.

Art. 14 Le Associazioni interparrocchiali

1. Due o più Associazioni parrocchiali, che insistono sul medesimo territorio, possono costituire un'Associazione interparrocchiale, al fine di favorire un'azione pastorale più rispondente alle esigenze della comunità e una dinamica associativa fervida e più stimolante.
2. La struttura organizzativa è composta da un'Assemblea, che garantisce la partecipazione di tutti gli aderenti delle parrocchie interessate, da un Consiglio e da un unico Presidente che agirà in collaborazione con i parroci e con le comunità parrocchiali che hanno costituito l'Associazione interparrocchiale.
3. L'Assistente dell'Associazione interparrocchiale è nominato dal Vescovo.
4. Il Consiglio diocesano verifica l'opportunità e le modalità di costituzione dell'Associazione interparrocchiale.

Art. 15 Altre Associazioni

1. Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di AC a carattere vicariale, zonale o diocesano che sviluppino una specifica attenzione ad un ambiente, età o condizione di vita (giovani-adulti, anziani, giovanissimi, studenti, lavoratori, famiglie, ...). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'Associazione territoriale dove abitano o, se questa non è costituita, in quella più vicina.

ART. 16 La costituzione di una nuova Associazione territoriale

1. La costituzione di una nuova Associazione territoriale deve prevedere un cammino formativo ed ecclesiale sostenuto dal Centro diocesano che comprenda un approfondimento sulla posizione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi posti dal mondo di oggi in relazione alla fede; un percorso di vita di gruppo in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC; lo svolgimento di una Assemblea nella quale l'Associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.
2. Spetta al Consiglio diocesano riconoscere la costituzione di un nuovo gruppo o Associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili.

Art. 17 Il Movimento Studenti e il Movimento Lavoratori

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica e il Movimento Lavoratori, possono essere costituiti a livello diocesano, perché rappresentano la spinta missionaria dell'Associazione nei luoghi di vita ordinari.
2. La costituzione e la struttura dei Movimenti sono approvate e verificate dal Consiglio diocesano, secondo le regole previste dai rispettivi Documenti normativi approvati dal Consiglio nazionale.
3. I loro organi sono: il Congresso diocesano, l'Equipe ed i Segretari.
4. I Segretari, due per ciascun Movimento, sono eletti dal Congresso e ratificati dal Consiglio diocesano.

CAPITOLO 4: ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI.**Art. 18 L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale**

1. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana adulti, giovani e ragazzi, questi ultimi rappresentati dagli educatori; discute ed indirizza le linee programmatiche dell'Associazione in sintonia con il piano pastorale parrocchiale; elegge il Consiglio parrocchiale, rappresentativo delle componenti dell'Associazione; si riunisce almeno 1 volta nell'anno associativo e comunque quando lo richiedano il Consiglio od almeno un terzo dei soci. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea elegge anche i rappresentanti dell'Associazione parrocchiale all'Assemblea diocesana nel numero determinato dall'articolo 24 del presente Atto Normativo.
2. All'assemblea partecipano con diritto di voto tutte le persone, giovani e adulti, che abbiano compiuto il 14° anno di età e che aderiscano all'AC nella Parrocchia o nelle parrocchie che compongono le Associazioni interparrocchiali. I bambini e i ragazzi di età inferiore ai 14 anni sono rappresentati dai loro educatori. L'Assemblea è l'espressione più alta del nostro essere Associazione: momento di responsabilità dove ciascuno è chiamato a dare il proprio contributo alla crescita dell'Associazione attraverso il confronto e il dialogo con gli altri soci, scegliendo e decidendo insieme impegni concreti e progetti da realizzare.
3. L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente almeno 1 volta all'anno al fine di programmare la vita associativa, definendo gli obiettivi e le priorità dell'Associazione, e di verificare le attività realizzate in precedenza.
All'Assemblea parrocchiale partecipa il parroco o un sacerdote suo delegato in qualità di assistente e i simpatizzanti dell'associazione con diritto di parola.
4. In base alle scadenze fissate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, l'Assemblea provvede ad eleggere i responsabili dell' AC parrocchiale o interparrocchiale.
L'Assemblea elettiva viene convocata dal Presidente parrocchiale con un invito scritto o telefonico personale per ciascun socio e con la pubblicazione di un avviso negli ambienti parrocchiali almeno due domeniche prima della data fissata.

Art. 19 Modalità di elezione del Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è formato dai membri eletti dall'Assemblea.
2. Prima delle elezioni è compito dei responsabili uscenti, con l'aiuto del parroco o del sacerdote assistente, individuare persone disponibili ad assumersi una responsabilità associativa ed elaborare un progetto di cammino assembleare che per quanto possa essere

semplice e adatto alla realtà locale, aiuti a riscoprire il senso del trasmettere l'Associazione ad altri: in AC non si abbandona una responsabilità, ma si consegna.

3. E' compito di ciascun socio accogliere con generosità la proposta di un impegno nell'Associazione, ricordando con riconoscenza quanto sia stato prezioso nella nostra vita l'impegno e la fatica di quanti ci hanno preceduto.
4. I responsabili uscenti curano la composizione di una lista delle persone disponibili ad assumersi una responsabilità associativa, possibilmente compilando elenchi distinti per i settori Adulti e Giovani e per l'Acr. Qualora ciò non fosse possibile occorre compilare una sola lista cercando di favorire, almeno minimamente, la differenza di età e di sesso.
5. Nel caso di Associazioni parrocchiali in cui siano presenti soci di ogni settore, il numero dei consiglieri si determina in base al numero complessivo dei soci, adulti, giovani e ragazzi:

Fino a 50 soci	da 4 a 6 membri
Da 51 a 100 soci	da 6 a 9 membri
Da 101 a 150 soci	da 9 a 12 membri
Da 151 in poi	da 12 a 15 membri

Tutti i soci, adulti e giovani, in regola con l'adesione, godono dell'elettorato passivo ed attivo. Le operazioni di voto si effettuano tenendo presente le seguenti modalità: si formano tre liste, una per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani ed una per i Responsabili dell'ACR, garantendo in ciascuna un'equa rappresentanza ad ambo i sessi, le quali contribuiscono alla determinazione di un terzo del Consiglio. Ogni elettore può esprimere due preferenze per ciascuna lista presentata. Ultime le operazioni di voto, risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di ogni lista. Considerata la realtà delle nostre Associazioni parrocchiali, dove non sempre sono presenti tutti i settori e l'ACR, suggeriamo di eleggere oltre al Presidente parrocchiale due vice-presidenti che possano aiutarlo nel suo compito, preferibilmente appartenenti ad articolazioni diverse da quella del Presidente. Essi dovranno avere cura di suddividersi i vari settori se sono presenti in parrocchia o di promuoverne la nascita qualora l'Associazione parrocchiale ne sia mancante.

6. Entrano a far parte del Consiglio parrocchiale con voto deliberativo i Responsabili dei Settori Adulti e Giovani e il Responsabile dell'ACR, eletti dal Consiglio su proposta dei suoi componenti.
7. Possono partecipare al Consiglio parrocchiale con voto consultivo, qualora se ne avverta l'opportunità, gli animatori dei gruppi adulti, giovani, giovanissimi e gli educatori dell'ACR.
8. Le operazioni elettorali devono essere sempre verbalizzate; una copia del verbale deve essere trasmessa alla Presidenza diocesana, che a sua volta ha il dovere di trasmettere al Vescovo l'elenco dei Presidenti parrocchiali proposti dai rispettivi Consigli parrocchiali per la relativa nomina.
9. All'Assemblea elettiva dell'Associazione parrocchiale partecipa al fine della sua regolarità e validità un consigliere diocesano non appartenente all'associazione territoriale, senza diritto di voto.

Art. 20 Ruolo e funzioni del Consiglio parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione con il compito di attuare i progetti, gli obiettivi e gli indirizzi programmatici emersi dall'Assemblea parrocchiale e di verificare le iniziative realizzate. A tale scopo si riunisce ogni qualvolta sia necessario.
2. Propone la nomina del Presidente parrocchiale.

-
3. Studia, promuove e cura le iniziative a carattere spirituale, culturale e di identità associativa.
 4. Individua, in stretta collaborazione con il parroco, i responsabili educativi dei vari gruppi; ne cura il discernimento vocazionale e la formazione.
 5. Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Art. 21 Il Presidente dell'Associazione parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale viene designato dal Consiglio parrocchiale e nominato dal Vescovo.
2. Il Presidente parrocchiale promuove, coordina, convoca e presiede il Consiglio parrocchiale e indice l'Assemblea. Propone il Segretario e l'Amministratore, eletti dal Consiglio; nel suo lavoro riceve il sostegno e la cooperazione dei responsabili del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR, eletti dal Consiglio su proposta dei suoi componenti.

Art. 22 L'Assistente parrocchiale

1. Nell'Azione Cattolica Italiana i Sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico e prendono parte alle riunioni dell'Associazione e del Consiglio parrocchiale.
2. Gli Assistenti sono segno della cura del Vescovo per l'Associazione. Il loro servizio è essenziale per la formazione perché essi contribuiscono, con la loro specifica sensibilità e le proprie competenze, alla progettazione degli itinerari formativi e delle esperienze associative. Il loro compito si sviluppa nella quotidianità della vita associativa; in particolare ad essi è chiesto di sostenere le persone nei passaggi dell'esistenza e della fede.

Art. 23 La struttura dell'Associazione interparrocchiale

1. Sono organi dell'Associazione interparrocchiale l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente così come previsto dall'articolo 14 del presente Atto Normativo.
2. Le regole e le modalità di funzionamento sono identiche a quelle previste negli art. 18-19-20-21-22 del presente Atto Normativo.

CAPITOLO 5: ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 24 L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana, espressione di tutte le componenti dell'Associazione, è costituita dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali, interparrocchiali, diocesane e dei Movimenti Studenti e Lavoratori, oltre che dai membri del Consiglio diocesano.
2. Le Associazioni territoriali sono rappresentate dal Presidente e da tre rappresentanti eletti dall'Assemblea dell'associazione territoriale: uno per gli adulti, uno per i giovani e uno per l'ACR. I membri del Consiglio diocesano partecipano di diritto.
Le Associazioni territoriali non complete sono rappresentate, nell'Assemblea diocesana, dal Presidente e dai rappresentanti eletti dall'Assemblea dell'Associazione territoriale in numero di 3.
3. Le Associazioni territoriali che abbiano più di 100 soci hanno diritto ad un altro rappresentante sempre eletto dall'Assemblea dell'Associazione territoriale.
4. Il Congresso del Movimento Studenti e quello del Movimento Lavoratori designano da 3 a 9 delegati che partecipano all'Assemblea diocesana insieme ai Segretari dei Movimenti.

Art. 25 Funzioni dell'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana esercita la funzione elettiva del Consiglio diocesano e delibera in ordine agli Atti normativi di specifica competenza, agli scopi e al programma pluriennale nonché all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 26 Modalità di convocazione dell'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana è convocata, in via ordinaria, ogni tre anni al fine di deliberare riguardo gli obiettivi e il programma dell'Azione Cattolica diocesana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio diocesano.
2. E' convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza o urgenza per la vita associativa, che non trovino riferimento nel programma e negli obiettivi già deliberati.
3. L'Assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio diocesano.

Art. 27 Modalità di elezione del Consiglio diocesano

1. L'Assemblea diocesana, convocata in via ordinaria per procedere alla formazione del Consiglio diocesano, elegge non meno di 12 componenti.
2. Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono le candidature riferite alle seguenti componenti associative: Adulti, Giovani e responsabili ACR. Le candidature dovranno essere firmate per accettazione dai candidati. Ogni lista deve cercare di rappresentare in maniera equa ambo i sessi. L'Assemblea elegge lo stesso numero di candidati per ogni lista.
3. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi; a parità di voti risulta eletto il più anziano.
4. Ogni componente dell'Assemblea partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma precedente, esprimendo fino a 4 preferenze per ognuna di esse.
5. I Segretari del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori partecipano con pieni diritti alle riunioni del Consiglio.
6. Sono cooptati nel Consiglio diocesano gli eletti nel Consiglio nazionale e gli Incaricati regionali.
7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio diocesano relative alla parte formativa i Presidenti delle associazioni territoriali.

Art. 28 Funzioni del Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano provvede all'elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano; all'elezione della Presidenza diocesana; a dare mandato alle équipe diocesane; alla definizione del programma associativo; alle deliberazioni inerenti i regolamenti e i documenti di indirizzo programmatico; alla determinazione delle quote associative; alla cura della formazione dei Responsabili parrocchiali con iniziative idonee; all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali; alla convocazione ordinaria dell'Assemblea diocesana ogni tre anni e a quella straordinaria della stessa quando necessaria.
2. Il Consiglio diocesano può validamente deliberare con la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La cessazione dall'incarico di consigliere diocesano, oltre che per scadenza del termine, può avvenire per dimissioni scritte o per la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza un giustificato motivo.

Art. 29 La Presidenza diocesana

1. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, da 4 Vicepresidenti (due adulti e due giovani), dal Responsabile e dal Vice-responsabile dell'ACR, dal Segretario e dall'Amministratore. Essi partecipano in modo collegiale alle funzioni specifiche di tale organo e curano i peculiari compiti che possono essere loro affidati. Tutti i componenti la Presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano con il Presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.
2. I Segretari del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori possono far parte della Presidenza nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio diocesano per favorire la loro piena condivisione della vita associativa.
3. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta, elegge i componenti della Presidenza. Le proposte di candidatura per i due Vicepresidenti adulti (un uomo e una donna), i due Vicepresidenti giovani (un uomo e una donna) ed il Responsabile ed il Vice-responsabile ACR (un uomo e una donna) sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il Segretario e l'Amministratore sono di competenza del Presidente diocesano.
4. Per l'elezione dei membri della Presidenza diocesana ogni consigliere esprime, su una specifica scheda, una preferenza per ogni componente da eleggere fra le candidature proposte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio diocesano, dal quarto scrutinio risulta sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.
5. La Presidenza, sentito il parere favorevole del Consiglio diocesano, può cooptare al suo interno altri responsabili senza diritto di voto, per lo svolgimento di specifiche funzioni (formazione, comunicazione, rappresentanza negli organismi pastorali...)

Art. 30 Funzioni della Presidenza diocesana

1. La Presidenza favorisce lo sviluppo dell'Associazione, garantendone l'unità; cura la programmazione in linea con gli obiettivi fissati dall'Assemblea diocesana e nel rispetto degli indirizzi assunti dal Consiglio diocesano; collabora costantemente con la comunità ecclesiale ed il Vescovo in armonia con le linee pastorali diocesane.
2. E' compito della Presidenza diocesana
 - a) predisporre un programma annuale di attività da sottoporre al Consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali indicati dal Vescovo, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, così da offrire una proposta qualificata di formazione spirituale per i soci
 - b) curare i rapporti con le Associazioni territoriali e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro e dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione sui temi laicali, attraverso gli strumenti ritenuti più adeguati
 - c) convocare e preparare il lavoro del Consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il Consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni, riunendo quando opportuno il Comitato dei Presidenti parrocchiali
 - d) stendere un regolamento per lo svolgimento delle assemblee elettive delle Associazioni territoriali e per le elezioni del Consiglio diocesano, coerente con lo Statuto nazionale e col presente Atto Normativo.

Art. 31 Modalità di elezione del Presidente diocesano

1. Il Consiglio diocesano, eletto dall'Assemblea, viene convocato dal più anziano degli eletti per designare i tre nominativi da proporre al Vescovo. Il Vescovo provvederà, nell'ambito della terna, alla nomina del Presidente diocesano.
2. La designazione della terna avviene secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 2 lettera d) del Regolamento nazionale: ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio. La terna così composta viene comunicata al Vescovo con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

Art. 32 Ruolo e funzioni del Presidente diocesano

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza in collaborazione con gli Assistenti diocesani; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà dell'Associazione; rappresenta l'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 33 Le équipe diocesane

1. Le équipe rappresentano gli strumenti di lavoro, organizzazione e realizzazione delle attività dei Settori, dell'Articolazione e dei Movimenti dell'Associazione diocesana.
2. Le équipe del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'ACR sono presiedute e convocate, rispettivamente, dai Vicepresidenti del Settore Adulti, dai Vicepresidenti del Settore Giovani e dal Responsabile dell'ACR. Fanno parte delle équipe di diritto i consiglieri diocesani dei corrispondenti settori, più altri soci cooptati dai Vicepresidenti di settore e dal Responsabile dell'ACR.
3. Le équipe del Movimento Lavoratori e del Movimento Studenti sono presiedute e convocate dai Segretari e composte da soci cooptati, che realizzano la propria dimensione associativa all'interno dei Movimenti. All'équipe del Movimento Lavoratori partecipano i Vicepresidenti del Settore Adulti e del Settore Giovani, mentre all'équipe del Movimento Studenti i Vicepresidenti del Settore Giovani.
4. Le équipe si riuniscono con una cadenza almeno quindicinale per garantire una maggiore organicità e continuità al lavoro e alla vita dei Settori, dell'Articolazione e dei Movimenti.

Art 34 La partecipazione all'Azione Cattolica Nazionale e il collegamento regionale

1. E' compito della Presidenza e del Consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze alla elaborazione di percorsi, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee dell'Associazione. L'AC diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'AC.

-
2. L'Azione Cattolica Diocesana privilegia la partecipazione dei responsabili ai campi scuola e alle iniziative nazionali, per rendere sempre più forte l'identità associativa e per favorire il confronto e l'afflusso di nuove idee.

Art. 35 FUCI, MEIC e MIEAC

1. Visti gli accordi tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC (approvati dal Consiglio nazionale nella seduta del 16/17 ottobre 2004), il Consiglio diocesano stabilisce le modalità di partecipazione e il numero di rappresentanti nei rispettivi organi associativi.

CAPITOLO 6: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 36 Forme di sostegno economico dell'Associazione diocesana

1. L'Azione Cattolica della diocesi di Savona - Noli sostiene economicamente lo svolgimento della propria attività attraverso le quote associative dei soci, eventuali contributi e liberalità della curia vescovile, di privati e di enti pubblici, donazioni, lasciti testamentari.
2. L'Associazione diocesana può svolgere la propria attività anche ricorrendo a sovvenzioni o a patrocini di Enti e Istituzioni pubbliche o private.

Art. 37 Modalità di definizione delle quote associative

1. I contributi associativi dovuti da ogni socio, contestualmente alla conferma dell'adesione, finanziano il funzionamento dell'Azione Cattolica Italiana e dell'Associazione diocesana di appartenenza; la loro misura è stabilita, generalmente in contemporanea con l'approvazione del bilancio preventivo, annualmente dal Consiglio diocesano in base ai criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
2. L'Associazione diocesana è centro di imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano previste ed imposte dalla legge.

Art. 38 Il Comitato per gli affari economici

1. L'amministrazione dell'Associazione diocesana compete alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici che ha funzioni consultive.
2. Il Comitato per gli affari economici è presieduto dall'Amministratore e composto da altri 2 soci, competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente.
3. Il Comitato per gli affari economici nello svolgimento delle sue funzioni consultive elabora il regolamento di contabilità; forma il bilancio preventivo e consuntivo; esprime un parere sulle questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni semestre e comunque ogni volta l'Amministratore lo ritenga necessario.

CAPITOLO 7: NORME FINALI E TRANSITORIE**Art. 39**

1. Ogni eventuale modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L'Assemblea delega al Consiglio diocesano, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento nazionale, il recepimento di eventuali richieste di modifiche da parte del Consiglio nazionale.
3. Le modifiche diventano operative dopo la dichiarazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare del Consiglio nazionale.

Art. 40

1. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale di attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione diocesana.